



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 11 dicembre 2025 n.150

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 9 della Legge 28 marzo 1988 n.57;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.23 adottata nella seduta del 9 dicembre 2025;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulgiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

SERVIZIO DI RADIOCOMUNICAZIONE TERRESTRE MEDIANTE L'USO DELSISTEMA RETE TETRA

Art. 1 (*Finalità e oggetto*)

1. Il presente decreto delegato disciplina le condizioni di erogazione del servizio di radiocomunicazione terrestre per mezzo del sistema denominato Rete Tetra di proprietà dell'Eccellenzissima Camera e in gestione all'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici della Repubblica di San Marino, di seguito, in breve A.A.S.S..
2. Il sistema Rete Tetra, di cui al comma 1, eroga servizi di comunicazione tra i quali, ad esempio, fonia, trasmissione dati e geolocalizzazione.

Art. 2 (*Definizioni*)

1. Ai fini del presente decreto delegato si intende per:
 - a) “Enti”: Enti Pubblici e Aziende Autonome di Stato;
 - b) “fonia”: segnale elettrico trasmesso o ricevuto di tipo vocale;
 - c) “Pubblica Amministrazione”: Dipartimenti della Funzione Pubblica e delle Unità Organizzative in cui si articolano;
 - d) “rete”: insieme di dispositivi e dei collegamenti, fisici o logici, che consentono la trasmissione e la ricezione di informazioni tra due o più utenti situati in luoghi geograficamente distinti, tramite sistemi radio;
 - e) “sistema radio”: insieme di dispositivi che utilizzano onde elettromagnetiche per trasmettere e ricevere informazioni attraverso l’etere, al fine di trasferire informazioni quali voce, dati o immagini;
 - f) “terminale radio”: apparato radio portatile o veicolare;
 - g) “Tetra”: Terrestrial Trunked Radio ovvero standard di comunicazione a onde radio per uso

- professionale con terminali radio veicolari e portatili, destinati principalmente alle forze di pubblica sicurezza, alle forze militari nonché ai servizi di emergenza;
- h) "trasmissione dati": processo attraverso cui le informazioni digitali vengono trasferite da un terminale radio a un altro, attraverso una rete di comunicazione;
 - i) "utente": utilizzatore del terminale radio.

Art. 3

(Utilizzo del sistema Rete Tetra e fornitura dei terminali radio)

1. Per utilizzo del sistema Rete Tetra si intende:
 - a) accesso al sistema Rete Tetra;
 - b) abilitazione e programmazione dei terminali radio del sistema Rete Tetra;
 - c) attivazione di servizi supplementari del sistema Rete Tetra.
2. I terminali radio del sistema Rete Tetra sono forniti dall'A.A.S.S. agli utenti del servizio di cui all'articolo 4 che ne facciano richiesta, ai sensi degli articoli 5 e 6.
3. L'utilizzo del sistema Rete Tetra e la fornitura dei terminali radio possono essere concessi anche per periodi temporanei della durata non superiore a trenta giorni e limitatamente alle disponibilità dei terminali radio in possesso dell'A.A.S.S..

Art. 4

(Utenti del sistema Rete Tetra)

1. Gli utenti del sistema Rete Tetra sono la Pubblica Amministrazione, gli Enti e le Società a partecipazione pubblica.
2. Agli utenti del sistema di cui al comma 1, non possono essere accordate concessioni di sistemi radio equivalenti al sistema Rete Tetra, fatta salva, per specifiche esigenze, la possibilità di stipulare appositi accordi, a seguito di autorizzazione da parte della Segreteria di Stato con delega alle Telecomunicazioni.
3. L'utilizzo del sistema Rete Tetra viene esercitato esclusivamente all'interno del territorio della Repubblica di San Marino.

Art. 5

(Richieste di accesso al sistema Rete Tetra)

1. La richiesta di accesso al sistema Rete Tetra da parte degli Enti e delle Società a partecipazione pubblica, è trasmessa rispettivamente dal Direttore o suo delegato o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante apposita istanza all'UO Ufficio Informatica, Sicurezza, Reti e Protezione dei Dati Personalini.
2. La richiesta di accesso al sistema Rete Tetra da parte della Pubblica Amministrazione è avanzata dal Direttore del Dipartimento o dal Dirigente dell'UO, mediate apposita istanza all'UO Ufficio Informatica, Sicurezza, Reti e Protezione dei Dati Personalini.
3. L'UO Ufficio Informatica, Sicurezza, Reti e Protezione dei Dati Personalini, a seguito del ricevimento delle istanze di cui ai commi 1 e 2, procede ad una valutazione tecnica e, in caso di esito positivo, richiede un parere alla Segreteria di Stato con delega alle Telecomunicazioni.
4. L'UO Ufficio Informatica, Sicurezza, Reti e Protezione dei Dati Personalini, ricevuto il parere ai sensi del comma 3, inoltra la richiesta di accesso all'A.A.S.S..
5. Gli utenti, nell'istanza contenente la richiesta di accesso, ai sensi dei commi 1 e 2, possono altresì richiedere la fornitura dei terminali radio e i servizi di cui all'articolo 3, comma

1, lettere b) e c).

6. Per la richiesta di fornitura dei terminali radio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 5.

Art. 6

(Richiesta di fornitura, manutenzione dei terminali radio e dei servizi)

1. La richiesta per la fornitura dei terminali radio, nonché per i servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), presentata successivamente alla richiesta di accesso di cui all'articolo 5, deve essere effettuata secondo le modalità previste dal medesimo articolo, commi 1 e 2.

2. La richiesta per la manutenzione dei terminali radio è trasmessa dagli utenti direttamente all'A.A.S.S., mediante le procedure dalla stessa pubblicate sul pertinente sito. L'A.A.S.S., invia l'istanza ricevuta all'UO Ufficio Informatica, Sicurezza, Reti e Protezione dei Dati Personalini per gli adempimenti di competenza, ai sensi del comma 3.

3. L'UO Ufficio Informatica, Sicurezza, Reti e Protezione dei Dati Personalini, a seguito del ricevimento delle istanze relative la richiesta di fornitura dei terminali e relative alla manutenzione, a seguito di preventivo di spesa inoltrato da A.A.S.S., procede alla relativa valutazione tecnica ed alla verifica della copertura economica. In caso di esito positivo trasmette il preventivo di spesa all'utente il quale entro quindici giorni correnti deve confermare la richiesta od annullarla. Qualora l'utente confermi il preventivo inoltra la richiesta di fornitura o manutenzione dei terminali radio all'A.A.S.S.

4. L'UO Ufficio Informatica, Sicurezza, Reti e Protezione dei Dati Personalini, a seguito del ricevimento delle istanze di cui al comma 1, relative all'attivazione dei servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), effettua una valutazione tecnica e, in caso di esito positivo, inoltra la richiesta all'A.A.S.S..

Art. 7

(Gestione del sistema Rete Tetra)

1. L'A.A.S.S. garantisce il mantenimento in esercizio, l'aggiornamento e sviluppo del sistema Rete Tetra e provvede alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 8

(Canone d'uso, servizi supplementari e modalità di pagamento)

1. Gli utenti del servizio di cui all'articolo 4, ad eccezione della Pubblica Amministrazione, corrispondono all' UO Ufficio Informatica, Sicurezza, Reti e Protezione dei Dati Personalini il canone d'uso, di cui al comma 2, e le tariffe per eventuali servizi, di cui al comma 3.

2. Il canone d'uso del sistema Rete Tetra di cui al comma 1 comprende:

- a) il servizio di accesso al sistema Rete Tetra;
- b) l'abilitazione e la programmazione dei terminali radio del sistema Rete Tetra;
- c) gli interventi sul terminale radio per necessità tecniche da parte dell'A.A.S.S., in qualità di gestore del sistema Rete Tetra.

3. Il canone d'uso del sistema Rete Tetra di cui al comma 1 non comprende:

- a) la modifica alla programmazione del terminale radio nonché l'attivazione di servizi supplementari, così come definiti da apposita documentazione pubblicata sul sito dell'A.A.S.S.;
- b) l'abilitazione e la programmazione dei terminali radio per periodi temporanei ai sensi dell'articolo 3, comma 3;

- c) l'acquisto del terminale radio e i relativi accessori;
- d) la manutenzione del terminale radio.

4. L'A.A.S.S. emette fattura, a cadenza semestrale, all'UO Ufficio Informatica, Sicurezza, Reti e Protezione dei Dati Personal, relativamente al canone d'uso di cui al comma 2 e alle tariffe dei servizi di cui al comma 3, in riferimento agli utenti di cui all'articolo 4.

Art. 9

(Canone d'uso e tariffe)

1. Il canone d'uso di cui all'articolo 8, comma 2 e le tariffe dei servizi di cui al comma 3 lettere a) e b) del medesimo articolo, sono stabiliti, su proposta dell'A.A.S.S., da apposita Delibera del Congresso di Stato.

Art. 10

(Segnalazioni del sistema Rete Tetra)

1. In caso di riscontro di anomalie o malfunzionamenti del sistema Rete Tetra gli utenti possono inviare una segnalazione all'A.A.S.S. mediante le procedure pubblicate dalla stessa sul pertinente sito.

Art. 11

(Capitolo di spesa)

1. La riscossione del canone e delle tariffe di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, è imputata su apposito capitolo che verrà istituito con legge di bilancio.

Art. 12

(Norme di coordinamento e abrogazione)

1. Agli utenti che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto delegato, possiedono terminali radio ed utilizzano il sistema di radio comunicazione ai sensi del Decreto Delegato 11 luglio 2011 n.103, viene consentito l'utilizzo del sistema Rete Tetra senza le preventive autorizzazioni di cui agli articoli 5 e 6.

2. È abrogato il Decreto Delegato 11 luglio 2011 n.103.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 11 dicembre 2025/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Matteo Rossi – Lorenzo Bugli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi